

# Per lo studio a uso promiscuo le tariffe 2019 per i benefit

## AGEVOLAZIONI

Pubbligate le tabelle Aci dei costi chilometrici per autovetture e motocicli

I costi delle vetture deducibili per le aziende nella misura del 70%

Luca De Stefani

Via libera alle tariffe annuali dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture e dei motocicli, elaborate dall'Acì e necessarie per calcolare nel 2019 il fringe benefit che deve essere tassato a Irpef e Impi in capo ai dipendenti (o amministratori) per l'utilizzo personale delle autovetture aziendali a loro assegnate. Gli aumenti arrivano al 2% ma c'è da notare che per alcuni modelli c'è una riduzione. So-

no state pubblicate, infatti, sulla Gazzetta ufficiale 295 del 20 dicembre 2018, supplemento ordinario 57, le tariffe che l'Acì approva e comunica al ministero dell'Economia entro il 30 novembre di ogni anno, e che distinguono gli autoveicoli in produzione da quelli fuori produzione e riguardano tutti i modelli di autoveicolo a benzina, a gasolio, a benzina-gpl, a benzina-metano, a metano-esclusivo, elettrici e ibridi. Un'ultima tabella riguarda i motocicli.

### Deduzione al 70%

La riduzione della deduzione da parte del datore di lavoro dei costi delle autovetture assegnate «in uso promiscuo» ai dipendenti dal 90% al 70% (applicabile dal 2013) non ha inciso sull'importo che deve essere tassato in capo al dipendente, come compenso in natura, per l'utilizzo personale del veicolo a lui assegnato (l'unica variazione è quella delle tariffe chilometriche). In questi casi, infatti, il reddito

tassato mensilmente nel suo cedolino deve essere aumentato dell'importo del compenso in natura per l'utilizzo privato, pari al 30% dell'importo, corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, moltiplicato per la relativa tariffa Acì, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente o corrisposti dallo stesso.

### Indennità per trasferte

La tabella Acì per il fringe benefit non va confusa con quella da utilizzare per calcolare l'importo massimo deducibile, in capo all'impresa, delle indennità chilometriche da rimborsare ai dipendenti che utilizzano la propria autovettura per le trasferte fuori dal Comune sede di lavoro (non per il tragitto casa-lavoro, circolare 16 novembre 2000, n. 207/E, paragrafo 1.5.5). Questa tabella viene aggiornata semestralmente dall'Acì (entro fine marzo e fine settembre) e il costo chilometrico è riferito solo a due tipo-

di di veicoli, a benzina e diesel perché l'articolo 95, comma 3 Tuir limita ancora la deduzione di questi rimborsi spese, in capo al datore di lavoro, agli «autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel». Il costo chilometrico da utilizzare è la somma di quello non proporzionale alla percorrenza (assicurazione Rca, tassa automobilistica, quota interessi) e quello proporzionale, il quale comprende la quota capitale, il carburante, la manutenzione, la riparazione e i pneumatici (risoluzione delle Entrate 6 maggio 2011, prot. 954-59477-2011, che ha superato l'interpretazione fornita nella nota della direzione regionale delle Entrate del Friuli-Venezia Giulia n. 2006-31579-12). A differenza della tabella per il fringe benefit, quella per la deduzione del costo chilometrico distingue gli importi in base alle varie percorrenze medie annue del veicolo (da 5mila a 50mila chilometri).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## ADEMPIMENTI

### Accanto Iva storico con lo split payment

Tra i soggetti che il prossimo 27 dicembre si presentano alla cassa per versare l'acconto Iva figurano anche coloro che sono destinatari di fatture in split payment. A differenza di quanto avvenuto l'anno scorso, però, non è prevista alcuna regola "speciale" e, pertanto, chi sceglie di utilizzare il metodo storico dovrebbe semplicemente considerare il versamento dell'ultimo periodo 2017. Ma andiamo con ordine. Il comma 2-bis, articolo 5 del Dm 23 gennaio 2015 stabilisce che i soggetti che utilizzano il metodo del "versamento diretto" (di cui al comma 01) gestiscono l'acconto di dicembre tenendo conto anche dell'Iva divenuta esigibile in base al meccanismo in oggetto. La previsione è stata introdotta dal decreto 27 giugno 2017, il quale aveva anche previsto (articolo 2, comma 4) che "per l'anno 2017", anno nel quale la platea interessata dallo split payment è stata notevolmente ampliata, i medesimi soggetti avrebbero dovuto considerare, nella determinazione dell'acconto, anche l'ammontare dell'imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero nel terzo trimestre del 2017.

— Matteo Balzanelli

— Massimo Sirri

L'articolo integrale su: [quotidianofisco.ilsole24ore.com](http://quotidianofisco.ilsole24ore.com)

# Il conferimento dello studio in Stp è soggetto a Iva

## INTERPELLO

Per le Entrate l'operazione non è «neutrale» e quindi si considera la plusvalenza

Angelo Busani

Anche l'evoluzione da studio professionale a società tra professionisti (Stp) mediante un'operazione di conferimento riceve il disincanto del carico fiscale che essa provoca: non un'operazione "neutrale" ma realizzazione di plusvalenze e imponibilità a Iva. Lo affermano le Entrate nella risposta a interpello 125/2018. Già nella risposta 107/2018 le Entrate avevano stroncato il passaggio da studio associato a Stp mediante "trasformazione", anch'essa considerata come fattispecie non neutrale. L'operazione di conferimento oggetto di interpello era stata ipotizzata da un odontoiatra che intendeva conferire il suo studio individuale in una Stp già costituita in forma di Srl, ricevendo "in cambio" il 50% del capitale sociale della società conferitaria. Lo studio individuale oggetto di conferimento comprendeva beni materiali, beni immateriali, contratti (con dipendenti, con fornitori, utenze, la locazione dello studio), crediti verso la clientela, debiti verso fornitori e avviamento.

Nel quesito alle Entrate il contribuente ha ipotizzato di configurare questo conferimento come se avesse a oggetto un'azienda, con la conseguenza che esso non comporterebbe il realizzo di plusvalenze (o minusvalenze) e deve essere considerato al di fuori del campo di applicazione dell'Iva. Le Entrate, dopo aver rilevato che il conferente, prima del conferimento, non esercita e de-

termina il proprio reddito imponibile secondo le regole previste per i redditi di lavoro autonomo, concludono che l'operazione di conferimento dello studio professionale nella Stp non può essere applicato il regime di neutralità di cui all'articolo 176 del Tuir.

A suffragio della tesi le Entrate menzionano due sentenze di Cassazione, l'una del 1967 (la 1889/1967) e l'altra dal 2010 (la 2860) per dimostrare «che nello studio professionale è di gran lunga predominante l'attività personale del professionista rispetto all'organizzazione dei beni materiali e immateriali». Questa considerazione non è del tutto corretta. È ovvio che senza un professionista non esiste uno studio professionale; ma non è detto che, sotto il profilo materiale, il professionista "valga" più della struttura in cui opera o dell'avviamento di tale struttura. Inoltre:

- in Cassazione 11896/2002 si è affermato che «gli studi professionali in genere, ed in particolare quelli in cui venga esercitata l'attività medica possono anche essere organizzati sotto forma di azienda cosiddetta professionale»;

- in Cassazione 10178/2007 si è affermato che «anche gli studi professionali, infatti, possono essere organizzati in forma di azienda, ogni qualvolta al profilo personale dell'attività svolta si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture»;

- in Cassazione 5848/1979 si è affermato che «è giuridicamente configurabile la cessione di uno studio professionale insieme con il suo avviamento» il quale «consiste in una qualità del detto studio, il quale viene ceduto, quale complesso di elementi organizzati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Sanabile la dichiarazione d'intento irregolare

## INTERPELLO

Sanzione formale per la casella «integrativa» barrata per errore

Lorenzo Pegorin  
Gian Paolo Ranocchi

Irregolare compilazione della dichiarazione d'intento sanabile con la nuova definizione agevolata delle irregolarità formali di cui all'articolo 9 del DL 119/2018. È quanto emerge dalla risposta all'interpello 126/2018 pubblicata ieri sul sito dell'Entrate. Si tratta dell'errata compilazione da parte di un

contribuente di alcune dichiarazioni d'intento emesse al solo fine di integrare l'ammontare del plafond comunicato con il primo documento. In altre parole, il contribuente, per incrementare il limite acquistabile senza Iva, una volta esaurito il plafond indicato con la prima dichiarazione, avrebbe dovuto presentare, prima dell'effettuazione dell'eventuale operazione non interamente coperta dalla dichiarazione d'intento già presentata, una nuova dichiarazione.

In quest'ultima, però, non avrebbe dovuto barrare la casella "Integrativa", in quanto sarebbe bastato indicare l'importo ulteriore fino a concorrenza del quale avrebbe inteso acquistare di nuovo dallo stesso fornitore

senza l'applicazione dell'imposta (articolo 8 lettera c Dpr 633/72. Barrando la casella dichiarazione d'intento integrativa, il contribuente ha invece di fatto cancellato la dichiarazione originaria e di conseguenza il plafond indicato nella prima lettera d'intento utilizzato per effettuare acquisti non imponibili ai fini Iva.

L'agenzia, non arrendendosi ai rigidi impostazioni formalistiche, ma bensì dimostrando un' apprezzabile apertura verso "la sostanza", ha sancito che, in costanza degli altri requisiti di legge previsti, il comportamento tenuto dal contribuente nel caso di specie, non fosse qualificabile fra quelli sanzionabili in base all'articolo 7, commi 3 e 4, del Dlgs 471/97 (dal

100% al 200% dell'imposta). In questa sede, le Entrate fanno notare che la specifica inosservanza configura, invece, una violazione di carattere formale sanabile con il versamento della sanzione di 250 euro, da applicare a ogni singola violazione ulteriormente riducibile in ravvedimento operoso secondo le regole proprie di cui all'articolo 13 del Dlgs 472/97. Ma vi è di più. La stessa risposta all'interpello ricorda che attraverso l'adesione alla sanatoria delle irregolarità formali (articolo 9 DL 119/18), il versamento della somma una tantum di 200 euro potrebbe sanare le infrazioni formali compiute senza dover ravvedere ogni violazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORMAT PROMOZIONALE A CURA DI SYSTEM24

## 24U, la start-up specializzata in project management e interventi di alto livello

In tutta Italia competenze qualificate e servizi a 360 gradi per opere di medie e grandi dimensioni in ambito industriale, edile, opere a mare e impiantistica; questo il core business della giovane società con sedi a Padova e a Pesaro, che coniuga innovazione, risparmio energetico e sostenibilità

Project management, ovvero un progetto e tutto ciò che ruota attorno ad esso: questo è il core business di 24U Srl, start-up fondata dall'ingegner Luca Milanesi, attiva su tutto il territorio nazionale con uffici a Padova e Pesaro. I settori di intervento sono medi e grandi investimenti in ambito industriale e delle costruzioni in generale, opere edili, infrastrutture, opere a mare e impiantistica. 24U fornisce servizi finanziari, legali, project management, gestione progetto, gestione team di progetto esistente o creato ad hoc. Tra le attività principali rientrano: la previsione dei costi e la gestione e il controllo di budget di cantiere con software dedicati, l'organizzazione strategica del progetto, supporto legale e

stesura contratti, ricerca di nuove tecnologie e materiali. Staff e collaboratori vantano competenze e qualifiche specifiche nei diversi settori di interesse. Recente case history d'eccezione è la progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'area portuale "Cantiere Rossini" a Pesaro, che ha l'ambizione di diventare un cantiere navale di refitting di superyacht. L'investimento ammonta a circa 30 milioni di euro; il team di 24U ricopre i ruoli di project manager, responsabile dei lavori, direzione lavori, progettazione architettonica, strutturale e impiantistica, ricerca e selezione fornitori, acquisti, stesura contratti, consulenza legale e finanziaria. Ma ad oggi numerose sono le realizzazioni a firma della start-

up: un pontile sospeso su 120 pali con bacino di alaggio, già operativo; un'area di hard-standing per la messa a terra delle imbarcazioni con relativa rete di sottoservizi; una banchina con 12 postazioni di ormeggio e servizi dedicati, arredo urbano con palme e panchine e un giardino verticale di 70 m di lunghezza. Il cantiere prevede inoltre la costruzione di edifici con struttura portante in legno, nella cui progettazione è stata rivolta particolare attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, ottenuti tramite la scelta di materiali e impianti all'avanguardia. Tra questi: un capannone per la verniciatura di yacht di altezza 28 m, con forma organica e rivestimento di colore cangiante, studiato per l'integrazione

del manufatto nell'ambiente circostante e la riduzione dell'impatto ambientale, edifici che ospiteranno uffici, spa, palestra e appartamenti di lusso. Per l'occasione è stata creata un'applicazione, scaricabile da App Store e Google Play, per consentire alla committenza di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e aumentare il livello di comunicazione e trasparenza anche nei confronti dei fornitori. 24U sta inoltre realizzando progetti relativi a magazzini automatici e refrigerati e ampliamenti di stabilimenti dell'industria alimentare, oltre che attrezzature per la depurazione delle acque e la manutenzione di strutture metalliche subacquee. Ulteriori informazioni sono sui principali social e sul sito [24u.it](http://24u.it).

Rendering della ristrutturazione dell'area portuale "Cantiere Rossini" a Pesaro, che mira a diventare un cantiere navale di refitting di superyacht di lusso



VI AUGURA  
**BUONE FESTE**

*F. Quachobochel*

**CANTINE DEL NOTAIO**

**LA FIRMA**

Est. 2013

**CANTINA DELL'ANNO**

**vitaly 2018**

*Another love story in Verona*

**Rionero in Vulture (PZ)**  
[www.cantinedelnotaio.it](http://www.cantinedelnotaio.it)  
Tel. 0972 72 36 89